

Cernita di decisioni della Corte europea dei Diritti dell'Uomo

4° trimestre 2009

I. Sentenze e decisioni contro la Svizzera

Sentenza [Gsell](#) dell'8 ottobre 2009 (ricorso n. 12675/05)

Articolo 10 (libertà di espressione) e articolo 6 (diritto ad un processo equo); WEF: divieto di accesso a Davos imposto a un giornalista

Nel gennaio 2001 a Davos si teneva l'incontro annuale del Forum economico mondiale (WEF). Contemporaneamente, i militanti del movimento no global partecipavano alla conferenza internazionale «The Public Eye on Davos» cui avrebbe voluto partecipare anche il ricorrente, la mattina del 27 gennaio 2010. Nella sua qualità di giornalista di una rivista di gastronomia avrebbe infatti voluto scrivere un articolo sugli effetti delle dimostrazioni dei manifestanti antiglobalizzazione sulla ristorazione e il settore alberghiero di Davos. Tuttavia, prima di accedere a Davos, il bus che circolava tra Klosters e Davos è stato fermato dalla polizia per effettuare un controllo dei documenti d'identità dei passeggeri. Nonostante il ricorrente avesse prodotto la sua tessera di giornalista e dichiarato le sue intenzioni, la polizia lo ha rinvioato a Klosters.

Il ricorrente fa valere una violazione della libertà di espressione (articolo 10 CEDU) e del diritto ad un processo equo (articolo 6 CEDU). Dall'esame della Corte sulla legalità della presente restrizione della libertà d'espressione secondo le esigenze del paragrafo 2 dell'articolo 10 CEDU è emerso che l'ingerenza non poggia su una base legale e che le autorità sono intervenute in virtù della clausola generale di polizia (art. 36 cpv. 1 della Costituzione). La Corte, tuttavia, nega la presenza di un pericolo concreto e imminente che giustifichi l'applicazione della clausola generale ritenendo invece che gli episodi fossero prevedibili e di carattere ripetitivo: le autorità grigionesi, considerati gli eventi verificatisi a livello internazionale prima del WEF, avrebbero dovuto prevedere la portata delle manifestazioni del movimento antiglobalizzazione, tanto più che nei due anni precedenti dei dimostranti militanti si erano riuniti a Davos. La Corte rileva che la restrizione della libertà di espressione non poggia su una base legale constatando quindi una violazione dell'articolo 10 (unanimità). Per quanto riguarda l'articolo 6, il ricorrente fa valere innanzitutto il suo mancato accesso a un «tribunale» ai sensi di questa disposizione e, in secondo luogo, il fatto che non è stato sentito entro un termine ragionevole. La Corte non si pronuncia sull'applicabilità dell'articolo 6, poiché qualifica entrambe le censure come manifestamente infondate (irricevibili per manifesta infondatezza, unanimità).

Sentenza [Shabani](#) del novembre 2009 (ricorso n. 29044/06)

Articolo 5 (diritto alla libertà e alla sicurezza); durata della carcerazione preventiva

Il ricorrente, un cittadino kosovaro detenuto in un carcere svizzero, fu arrestato nell'agosto 2003 in Macedonia e, dopo due mesi, estradato in Svizzera, dove trascorse cinque anni in carcerazione preventiva prima che il Tribunale penale federale lo condannasse, nell'ottobre 2008, a una pena detentiva di 15 anni per infrazioni qualificate commesse per mestiere contro la legislazione in materia di stupefacenti e per aver svolto un ruolo guida in un'organizzazione criminale.

Il ricorrente fa valere una violazione del diritto di essere giudicato entro un termine ragionevole o di essere posto in libertà durante l'istruttoria secondo l'articolo 5 paragrafo 1 lettera c e paragrafo 3 CEDU, per il fatto di aver trascorso cinque anni in carcerazione preventiva. La Corte condivide l'opinione dell'autorità giudiziaria inferiore secondo cui, visti i forti sospetti di appartenenza del ricorrente a un'organizzazione criminale nonché il rischio di fuga, la possibilità di essere posto in libertà fino all'udienza è esclusa. Per quanto riguarda la durata della procedura, la Corte ribadisce il carattere estremamente complesso del perseguimento della criminalità organizzata nonché la gravità dei reati imputati al ricorrente, ragion per cui considera soddisfatte le esigenze dell'articolo 5 paragrafo 3 CEDU (4 voti contro 3).

Sentenza [Werz](#) del 17 dicembre 2009 (ricorso n. 22015/05)

Articolo 6 CEDU (diritto ad un processo equo: durata della procedura; diritto di essere sentiti)

Nel 1999 il ricorrente fu accusato di omicidio intenzionale o assassinio e nel 2001 condannato in prima istanza dal tribunale distrettuale di Berna-Laupen a una pena detentiva di 15 anni e sei mesi. Nel 2002 la sentenza fu confermata dal Tribunale d'appello bernese e nel 2003 dal Tribunale federale.

Il ricorrente fa valere una violazione dell'articolo 6 CEDU. La Corte esamina il ricorso sotto tre aspetti: innanzitutto si tratta di capire se è stato violato il diritto del ricorrente a essere giudicato entro un termine ragionevole. Non è messa in discussione la durata complessiva della procedura, bensì il fatto che il tribunale d'appello bernese gli abbia trasmesso la sentenza scritta soltanto 15 mesi dopo la pronuncia orale della sentenza, nonostante il termine di 60 giorni previsto dal codice procedurale vigente. In secondo luogo, la Corte si pronuncia sulla censura relativa alla violazione del diritto di essere sentiti. Al ricorrente non sono stati trasmessi documenti del pubblico ministero e del tribunale d'appello bernese relativi al suo ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale. In terzo luogo, si tratta del diritto di interrogare o far interrogare i testimoni a carico. In questo caso un testimone aveva deposto a carico del ricorrente. Questa deposizione costituiva soltanto uno dei numerosi indizi e prove che avevano fondato la condanna. Il ricorrente non ha mai contestato la veridicità della deposizione. La Corte respinge il ricorso in relazione a questo terzo aspetto parziale giacché manifestamente infondato, ma costata una violazione dell'articolo 6 CEDU per quanto riguarda le altre due censure (unanimità).

II. Sentenze e decisioni contro altri Stati

1. Decisione [Appel-Irrgang](#) contro Germania del 6 ottobre 2009 (ricorso n. 45216/07)

Articolo 9 CEDU (libertà di pensiero, di coscienza e di religione) e articolo 2 del Protocollo addizionale n. 1 alla CEDU¹ (diritto all'istruzione; insegnamento dell'etica come materia obbligatoria presso una scuola pubblica)

Nel 2006 la Camera dei deputati tedesca ha integrato la legge sulla scuola con un capoverso che prevede l'insegnamento dell'etica come materia obbligatoria. Questo insegnamento è impartito in maniera aconfessionale, anche se determinate tematiche sono affrontate di concerto con comunità che nutrono convinzioni religiose o filosofiche ben precise.

I ricorrenti, una sedicenne e i suoi genitori, affermano che rendendo obbligatorio l'insegnamento dell'etica, alla ragazza sarebbero imposte idee che non corrispondono alle sue convinzioni religiose. Tale insegnamento si opporrebbe inoltre all'obbligo dello Stato di

¹ Non ratificato dalla Svizzera.

rispettare la neutralità religiosa. I ricorrenti fanno pertanto valere una violazione dell'articolo 2 del Protocollo. L'insegnamento dell'etica vuole trasmettere agli allievi di culture, etnie, religioni e ideologie diversi valori comuni ed educarli ad aprirsi nei confronti delle persone di religione diversa. La Corte rileva che la ricorrente è pur sempre libera di frequentare i corsi di religione protestante, confessione cui appartiene. Nel complesso, la Corte non costata una violazione dell'articolo 2 del Protocollo n. 1 alla CEDU. Le autorità tedesche non erano quindi obbligate a introdurre nella legge sulla scuola un'esenzione generale dal frequentare il corso di etica. Nessun esame in via separata dell'articolo 9 CEDU (irricevibile per manifesta infondatezza, unanimità).

2. Sentenza [De Schepper](#) contro Belgio del 13 ottobre 2009 (ricorso n. 27428/07)

Articolo 5 paragrafo 1 (diritto alla libertà e alla sicurezza) e articolo 6 paragrafo 1 CEDU (diritto ad un processo equo); internamento dopo aver scontato una pena detentiva

Nel 2001 il ricorrente fu condannato a una pena detentiva di sei anni per aver commesso reati sessuali su minori. Nella stessa sentenza fu stabilito che, una volta espiata la pena, il Governo avrebbe avuto per dieci anni la facoltà di decidere in merito a ulteriori provvedimenti conformemente alla legge per la difesa della società da persone anormali, dai delinquenti, e dagli autori di determinati reati sessuali. Affinché il ricorrente potesse essere trasferito in un'istituzione specializzata al termine dell'esecuzione della sua pena, le autorità lo sottoposero ad una terapia preliminare. Tuttavia, nessun'istituzione si dichiarò disposta ad accogliere il ricorrente. Per questo motivo e anche a causa della persistenza della sua pericolosità, nel 2006 il Ministro della giustizia ordinò l'internamento del ricorrente, poco prima che quest'ultimo finisse di scontare la sua pena.

Il ricorrente fa valere una violazione dell'articolo 5 paragrafo 1 nonché dell'articolo 6 paragrafo 1 CEDU. Per quanto riguarda la prima censura, la Corte rileva che le autorità belghe si sono adoperate per permettere al ricorrente di seguire un trattamento adeguato al suo stato e quindi di riconquistarsi la libertà. La Corte non costata una violazione dell'articolo 5 paragrafo 1 CEDU poiché la decisione di internamento fu presa in base alla sentenza del 2001 ed entro i limiti fissati dalla legge. Per quanto riguarda la censura in relazione alla violazione dell'articolo 6 paragrafo 1 CEDU, la Corte rileva che la facoltà di decidere del Governo è parte integrante della sentenza penale del 2001. Il ricorrente avrebbe quindi potuto esprimersi durante il processo sugli argomenti in merito all'eventualità di un internamento. Il fatto che il Ministro della giustizia abbia potuto scegliere tra internamento e libertà condizionata non influisce sulla legalità della pena irrogata (irricevibile per manifesta infondatezza, unanimità).

3. Sentenza [Micallef](#) contro Malta del 15 ottobre 2009 (Grande Camera) (ricorso n. 17056/06)

Articolo 6 paragrafo 1 CEDU (diritto ad un processo equo); applicazione dell'articolo 6 paragrafo 1 CEDU ai provvedimenti d'urgenza

Questo caso concerne l'impugnazione di un provvedimento provvisorio nei confronti della sorella del ricorrente, nel frattempo deceduta. Il ricorrente fa valere una violazione del diritto ad un equo processo (articolo 6 paragrafo 1 CEDU) per parzialità del giudice. Finora l'applicazione ai provvedimenti provvisori dell'articolo 6 paragrafo 1 CEDU è stata finora esclusa perché questi ultimi di principio non concernono controversie in materia di pretese e obblighi civili. Nella presente sentenza la Grande Camera decide tuttavia di abbandonare la sua precedente giurisprudenza. La Corte motiva questa decisione adducendo che sempre più spesso le misure cautelari hanno gli stessi effetti sulle pretese e sugli obblighi civili in questione di quelli delle decisioni prese nella procedura principale, poiché queste misure, a causa del sovraccarico dei sistemi giudiziari di numerosi Stati contraenti, restano in vigore

spesso molto a lungo. Nella causa in questione, la Grande Camera riconosce l'applicabilità dell'articolo 6 paragrafo 1 CEDU e costata la violazione del diritto a un giudice imparziale (11 voti contro 6).

4. Sentenza [Lombardi Vallauri](#) contro Italia del 20 ottobre 2009 (ricorso n. 39128/05)

Articolo 10 (libertà di espressione) e articolo 6 paragrafo 1 CEDU (diritto ad un processo equo entro un termine ragionevole); destituzione di un professore senza motivazione

Per oltre vent'anni il ricorrente ha insegnato Filosofia del diritto presso la Facoltà di Diritto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore a Milano, in base a contratti rinnovabili ogni anno. In una lettera all'indirizzo del rettore dell'Università, la Congregazione per l'Educazione Cattolica ha dichiarato che varie prese di posizione del ricorrente erano inconciliabili con la dottrina cattolica. Poco tempo dopo, il Consiglio della Facoltà di Diritto dell'Università ha deciso di non prendere in considerazione il rinnovo della candidatura del ricorrente. Nell'ambito della conseguente procedura di ricorso, il ricorrente non ha ricevuto alcuna precisazione sui motivi della mancata presa in considerazione della sua candidatura in base al concordato concluso tra l'Italia e la Santa Sede.

Il ricorrente fa valere una violazione dell'articolo 10 e dell'articolo 6 paragrafo 1 CEDU. In riferimento all'articolo 10 CEDU sorge la domanda se la presente ingerenza nella libertà di espressione sia «necessaria in una società democratica». A questo proposito la Corte tiene conto, da un lato, del diritto del ricorrente di trasmettere le sue conoscenze senza restrizioni e, dall'altro, dell'interesse dell'Università di proporre un insegnamento consono alle proprie convinzioni religiose. Al ricorrente non sono stati comunicati i motivi della mancata presa in considerazione della sua candidatura né durante la procedura amministrativa né durante la procedura giudiziaria, privandolo quindi della possibilità di rimetterli in discussione. Per questo motivo la Corte costata la violazione delle garanzie procedurali derivanti dall'articolo 10 CEDU e quindi la violazione della libertà di espressione (6 voti contro 1). Per quanto riguarda la seconda censura, la Corte rileva che, nell'ambito delle loro indagini sulla legalità delle decisioni del Consiglio della Facoltà di Diritto, le autorità giudiziarie inferiori si sono limitate a constatare che detto Consiglio aveva preso atto della decisione della Congregazione. La Corte ritiene pertanto che sia stato violato il diritto del ricorrente di accedere effettivamente a un tribunale (articolo 6 paragrafo 1 CEDU; 6 voti contro 1).

5. Decisione [Meixner](#) contro Germania del 3 novembre 2009 (ricorso n. 26958/07)

Articolo 3 CEDU (divieto di tortura); esecuzione di una pena detentiva a vita

Il ricorrente, che aveva già scontato una pena detentiva per abusi sessuali, violenza carnale e furto fu condannato, nel 1986, per altri reati gravi commessi durante il periodo di prova a una pena privativa della libertà a vita. Nel 2002 ottenne il diritto di chiedere permessi di libera uscita; nel 2004 chiese un allentamento dell'esecuzione della pena (in particolare sotto forma di un congedo) che gli fu rifiutato dalla direzione del carcere, la quale riteneva troppo alto il rischio di recidiva o di fuga. Nel 2006 il tribunale rifiutò la sua domanda di sospensione dell'esecuzione della pena privativa della libertà a vita in base agli stessi motivi.

Il ricorrente fa valere una violazione dell'articolo 3 CEDU, poiché i giudici si sono rifiutati di accordargli la libertà condizionale. L'articolo 3 CEDU non vieta di per sé l'irrogazione di una pena detentiva a vita nei confronti di un autore di reato adulto. Per contro, una pena detentiva a vita non riducibile può costituire un trattamento inumano o degradante. Se tuttavia il diritto nazionale prevede la possibilità di far esaminare la pena detentiva a vita in vista

dell'attenuazione della pena o del condono, il campo d'applicazione dell'articolo 3 CEDU non ne risulta pregiudicato. Nello specifico, la CEDU non ritiene che la condanna del ricorrente a una pena detentiva a vita rappresenti un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'articolo 3 CEDU (irricevibile per manifesta infondatezza; unanimità).

6. Sentenza [Lautsi](#) contro Italia del 3 novembre 2009 (ricorso n. 30814/06)

Articolo 2 del Protocollo n. 1 alla CEDU² (diritto all'istruzione) in combinazione con l'articolo 9 CEDU (libertà di pensiero, di coscienza e di religione); crocifissi nelle aule di una scuola pubblica

Dal 2001 al 2003 i due figli di undici e tredici anni del ricorrente hanno frequentato una scuola pubblica in Italia. In tutte le aule di questa scuola erano appesi crocifissi. A suo nome e a nome dei suoi figli la ricorrente fa valere un'inconciliabilità con il diritto di far educare ed istruire i suoi figli secondo le sue convinzioni religiose e filosofiche (articolo 2 del Protocollo addizionale n. 1 alla CEDU in combinazione con l'articolo 9 CEDU). La Corte rileva in primo luogo che la presenza del crocifisso può essere facilmente interpretata dagli studenti di tutte le età come un simbolo religioso, e che essi si sentono educati in un ambiente scolastico caratterizzato da una particolare religione. Nel settore dell'educazione pubblica, in cui la presenza degli scolari è obbligatoria, indipendentemente dalla loro confessione religiosa, lo Stato deve tuttavia mantenere una posizione aconfessionale. L'esposizione di crocifissi si oppone a quest'obbligo e limita il diritto dei genitori di educare i loro figli in età scolastica secondo le loro convinzioni nonché il diritto degli scolari di credere o meno. Per questi motivi la Corte costata una violazione dell'articolo 2 del Protocollo alla CEDU in combinazione con l'articolo 9 CEDU (unanimità).

7. Sentenza [Velcea e Mazare](#) contro Romania del 1° dicembre 2009 (ricorso n. 64301/01)

Articolo 2 (diritto alla vita) e articolo 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare); effetti dell'indegnità sui famigliari della persona dichiarata indegna di succedere

All'origine di questo caso vi è un dramma familiare verificatosi nel 1993: un uomo si recò nella casa dei suoi cognati per uccidere sua moglie e sua suocera e poi commettere suicidio; in due lettere d'addio confessò entrambi gli omicidi. Suo fratello, che si era recato con lui sul luogo del reato, informò, nella sua qualità di poliziotto, le autorità competenti affinché chiarissero il caso. Nella conseguente procedura di divisione ereditaria, il ricorrente – marito e padre delle vittime – ha chiesto di escludere i membri della famiglia di suo genero dalla successione di sua figlia, poiché a suo avviso erano indegni di succedere. Il tribunale competente ha rifiutato la sua domanda adducendo che, secondo il Codice civile rumeno, soltanto una persona colpita da una decisione di condanna passata in giudicato può essere dichiarata indegna di succedere.

I due ricorrenti (il marito e padre nonché la figlia e sorella delle vittime) fanno valere una violazione dell'articolo 2 nonché dell'articolo 8 CEDU. La Corte rileva che le autorità nazionali, pur essendo consapevoli che l'agente di polizia fosse il fratello dell'assassino, non avevano aperto un'inchiesta sul suo ruolo nel dramma familiare. Le autorità hanno violato l'obbligo procedurale derivante dall'articolo 2 CEDU di condurre tempestivamente un'inchiesta efficace in caso di omicidio di una persona. Visto che il diritto al rispetto della vita familiare ai sensi dell'articolo 8 CEDU tutela anche gli interessi materiali dei membri di una famiglia, la Corte esamina la questione legata all'indegnità di succedere dei membri della famiglia dell'autore

² Non ratificato dalla Svizzera.

del reato. Sottolinea l'aspetto straordinario del presente caso e il fatto che nessuna parte contesta la colpevolezza dell'autore e giunge alla conclusione che l'applicazione troppo severa delle norme legali del diritto interno viola l'articolo 8 CEDU (unanimità).

**8. Sentenza [Daoudi](#) contro Francia del 3 dicembre 2009
(ricorso n. 19576/08)**

Articolo 3 (divieto di tortura); espulsione di un terrorista

Nel 2005 il ricorrente, un cittadino proveniente dall'Algeria arrivato in Francia all'età di cinque anni, è stato condannato a nove anni di carcere per partecipazione alla preparazione di un atto terroristico e per falsificazione di documenti. Nei suoi confronti è stato inoltre ordinato un divieto d'entrata a vita, dopo che, tre anni prima, gli era già stata revocata la cittadinanza francese.

Il ricorrente fa valere che la sua espulsione verso l'Algeria lo esporrebbe al rischio di trattamenti contrari all'articolo 3 CEDU. La Corte fonda il suo esame sui rapporti del Comitato delle Nazioni Unite contro la tortura e di numerose ONG. Secondo questi rapporti le autorità algerine sottopongono le persone sospettate di terrorismo internazionale a maltrattamenti e a tortura al fine di ottenere confessioni, utilizzate in seguito dai giudici come mezzi di prova. La Corte ritiene che, se espulso, il ricorrente correrebbe un rischio reale di subire maltrattamenti simili (violazione dell'articolo 3 CEDU; unanimità).

**9. Sentenza [Zaunegger](#) contro Germania del 3 dicembre 2009
(ricorso n. 22028/04)**

Articolo 8 CEDU (diritto alla vita privata e familiare) in combinazione con l'articolo 14 (divieto di discriminazione); autorità parentale di un padre di un figlio nato al di fuori del matrimonio)

Il ricorrente è padre di una figlia nata nel 1995 e cresciuta presso i suoi genitori non sposati, fino alla separazione di questi ultimi, nel 1998. Nel 2001, dopo aver trascorso tre anni presso il ricorrente, la figlia si trasferì dalla madre. I genitori stipularono una convenzione che prevedeva un contatto regolare tra il ricorrente e sua figlia. Poiché la madre non era disposta a esercitare l'autorità parentale congiunta, il ricorrente ha chiesto che questa fosse ordinata dal tribunale competente. La richiesta è stata respinta poiché in base al diritto tedesco, i genitori non sposati possono ottenere l'autorità parentale congiunta soltanto se rilasciano una dichiarazione comune, se si sposano o, con il consenso della madre, tramite una decisione giudiziaria.

Il ricorrente fa valere una violazione del divieto di discriminazione (articolo 14 CEDU) in combinazione con il diritto alla vita privata e familiare (articolo 8 CEDU), poiché i padri non sposati sarebbero discriminati in ragione del loro sesso e rispetto ai padri divorziati. La Corte rileva che la norma di legge applicata dalle autorità giudiziarie inferiori persegue uno scopo legittimo, ovvero la tutela del bene del minore. Non condivide tuttavia l'apprezzamento dell'autorità giudiziaria inferiore, secondo la quale l'autorità parentale congiunta contro il volere della madre si opporrebbe al bene del minore. In caso di separazione o di divorzio, il diritto tedesco prevede un esame giudiziale del disciplinamento dell'autorità parentale. La Corte ritiene che non vi siano motivi sufficienti a giustificazione del fatto che ai genitori non sposati siano messe a disposizione minori possibilità di esame giudiziale rispetto a quelle dei genitori sposati o divorziati. Di conseguenza, la Corte è dell'opinione che vi sia un rapporto sproporzionato tra l'esclusione generale dell'esame giudiziale dell'autorità parentale della

madre e lo scopo perseguito, vale a dire la tutela degli interessi dei figli nati al di fuori del matrimonio, e quindi accoglie il ricorso (6 voti contro 1).

**10. Sentenza [Maiorano](#) contro Italia del 15 dicembre 2009
(ricorso n. 28634/06)**

Articolo 2 CEDU (diritto alla vita); responsabilità statale per due omicidi commessi da una persona condannata alla carcerazione a vita in regime di semilibertà

Nel 1976 un autore recidivo fu condannato all'ergastolo per omicidio, tentato omicidio e violenza carnale. Dal 1992 in poi ricevette numerosi permessi di libera uscita. Una volta, tuttavia, non tornò in carcere e un'altra violò le prescrizioni. Nonostante ciò nel 2004 è stato posto in regime di semilibertà. Alcuni mesi più tardi ha ucciso la moglie e la figlia di un compagno di carcere.

I ricorrenti, i famigliari della donna uccisa e della figlia, fanno valere una violazione del diritto alla vita (articolo 2 CEDU), poiché lo Stato non avrebbe rispettato l'obbligo di tutelare la vita delle vittime. La Corte costata una duplice violazione dell'articolo 2 CEDU: da un lato, ritiene che, concedendo la semilibertà a una persona manifestamente pericolosa, lo Stato abbia violato il suo obbligo di diligenza; dall'altro, rileva una violazione degli obblighi procedurali, poiché le autorità italiane hanno omesso di esaminare importanti lacune procedurali che erano state sollevate dai ricorrenti (unanimità).

**11. Sentenza [Kalender](#) contro Turchia del 15 dicembre 2009
(ricorso n. 4314/02)**

Articolo 2 (diritto alla vita) e articolo 6 paragrafo 1 CEDU (diritto ad un equo processo); responsabilità della ferrovie statali per la vita dei passeggeri

I ricorrenti sono i famigliari di una donna e di suo figlio deceduti nel 1997 in un incidente ferroviario: quando le vittime scesero dal treno in una stazione a Istanbul furono colpite mortalmente da un treno in transito sui binari adiacenti. Una perizia ha costatato la responsabilità congiunta delle vittime e della compagnia ferroviaria nazionale. Secondo l'esperto l'incidente era dovuto da un lato alle scarse misure di sicurezza in stazione e, dall'altro, al fatto che, per sbaglio, le vittime avevano lasciato il treno dalla parte sbagliata.

I ricorrenti fanno valere una violazione del diritto alla vita (articolo 2 EMRK) nonché del diritto ad un processo equo (articolo 6 paragrafo 1 CEDU). Considerate le numerose violazioni gravi delle prescrizioni di sicurezza, la Corte giunge alla conclusione che le autorità nazionali non possono invocare l'imprudenza delle vittime, tanto più che non avevano nemmeno adottato le misure di sicurezza più elementari. La Corte critica altresì il comportamento delle autorità coinvolte nell'ambito dell'inchiesta sull'incidente e ritiene che il modo in cui il sistema di giustizia penale ha risposto al dramma non abbia permesso di determinare la responsabilità delle persone o delle autorità coinvolte e quindi di garantire l'applicazione effettiva della legislazione nazionale a tutela della vita. La corte rileva pertanto una violazione dell'articolo 2 CEDU dal punto di vista materiale e formale (unanimità). La Corte ritiene anche che una procedura di otto anni e sette mesi costituisca una violazione dell'obbligo di celerità (articolo 6 paragrafo 1 CEDU, unanimità).